



Roma 21/05/2010
Prot. n. 0029079
Pos.

Ai Presidenti Atenei Federati
Ai Direttori degli Atenei Federati
Ai Presidi di Facoltà e Scuole
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttore Biblioteche Centrali di Facoltà
Ai Direttori dei Centri – Interdip. – Interunivers.
Ai Direttori Centri Ricerca e Servizi
Alle Strutture in posizione di diretta collaborazione al Rettore
- Segreteria particolare
- Segreteria Pro Rettore Vicario –Pro Rettori
All'Ufficio Dirigenziale delle strutture di supporto alle attività del Rettore
Alla Segreteria della Direzione Amministrativa
- Segreteria Particolare
- Segreteria Tecnica
Alla Segreteria Collegio Direttori Dipartimento
Ai Dirigenti le Ripartizioni
I^ - AA. GG.
II^ - Personale -
III^ - Affari Patrimoniali -
IV^ - Studenti -
V^ - Supporto Organi di Governo -
VI^ - Ragioneria -
VII^ - Attività Edilizie -
IX^ - Relazioni Internazionali –
Al Dirigente dell'Area InfoSapienza
Al Resp. Uff. Valorizzazione Ricerca Scientifica e Innovazione
Al Medico Competente - C. Medicina Occupaz.
Al Resp. Ufficio Esperto Qualificato
Al Resp. Ufficio Prevenzione e Protezione
Al Responsabile dell'Ufficio Economato
Al Responsabile Uff. Ispettorato Pensioni
Al Responsabile Uff. Amm. per la Sicurezza
Al Coordinatore Ufficio Stipendi
Al Responsabile Ufficio Stampa di Ateneo
Al Responsabile C.S.S. Pontina
Alle OO.SS.
Alla RSU

e p.c. Al Direttore Generale dell'Azienda Policlinico Umberto I
Al Direttore Generale Azienda Ospedaliera Sant'Andrea

Oggetto: Decreto Legge 25.6.2008 n. 112 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008 n. 133 – art. 72 – come modificato dal D.L. 1.7.2009 n. 78 convertito con modificazioni nella Legge 3.8.2009 n. 102 - art.17 comma 35 novies – applicazioni per il personale tecnico-amministrativo.

Con circolare del 7.8.2008 prot. 0042248, disponibile sulla pagina web della Ripartizione II Personale, sono stati forniti chiarimenti relativamente all'applicazione del D.L. 25.6.2008, n. 112 convertito con modificazioni nella legge n.133 del 6 agosto 2008.

Con la presente s'intendono diramare ulteriori disposizioni e precisazioni sulle modalità applicative degli istituti trattati all'art. 72 – come successivamente modificato con Legge 15/2009 e Legge 102/2009 - con particolare riferimento al trattenimento in servizio oltre il limite di età ed alla facoltà di recesso dal rapporto di lavoro al compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni relativamente al personale tecnico-amministrativo.

Come già chiarito con la precedente circolare del 7/8/2008 il comma 7 del citato articolo di legge ha introdotto il principio del potere discrezionale dell'Amministrazione nell'accoglimento delle domande di trattenimento in servizio per un biennio oltre il limite di età, con implicita abolizione, quindi, dell'automatismo previsto dall'art. 16 comma 1 del D.L.vo 30.12.1992 n. 503. Alla valutazione discrezionale sono stati assoggettati anche i trattenimenti già autorizzati con decorrenza dal 1.1.2010 (comma 10) - che sono decaduti automaticamente.

La nuova disciplina ha previsto, inoltre, che il personale interessato al mantenimento in servizio per un biennio oltre il limite di età, possa presentare apposita istanza esclusivamente nel periodo intercorrente dai 24 ai 12 mesi precedenti il compimento del 65° anno di età.

L'Amministrazione, che sino ad oggi ha respinto le domande di applicazione di tale istituto a causa della situazione di *criticità* finanziaria del bilancio dell'Università derivante anche dai consistenti tagli apportati dalla legge 133/2008, ritiene comunque necessario valutare le singole richieste pervenute o che perverranno esclusivamente *“in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi”*, tenuto conto delle esigenze derivanti anche dai processi di riorganizzazione e ristrutturazione attualmente in atto.

Per quanto sopra, si informa che Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 11/5/2010, ha deliberato di concedere il trattenimento in servizio per un biennio al personale tecnico-amministrativo qualora ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:

1 – rivestire la responsabilità di una posizione organizzativa - individuata a norma dei vigenti accordi di contrattazione collettiva integrativa - cui non possa farsi fronte con altro personale operante nella struttura stessa o, qualora disponibile, anche in altre strutture, tenuto conto dei processi di riorganizzazione dell'Università in atto;

ovvero

aver acquisito particolare esperienza professionale in determinati e specifici ambiti - cui non possa farsi fronte con altro personale operante nella struttura stessa o, qualora disponibile, anche in altre strutture, tenuto conto dei processi di riorganizzazione dell'Università in atto - per un periodo non inferiore a dieci anni alla data di presentazione della domanda, comprovata da adeguata documentazione;

2 - inesistenza di sanzioni disciplinari superiori alla censura nel biennio precedente alla data di presentazione della istanza;

3 - assenze dal servizio (con esclusione del congedo ordinario e dei permessi ex lege 104/1992) verificatesi nel triennio precedente alla data di presentazione della istanza con una media annua inferiore a 10 giorni, salvi eccezionali eventi morbosi di lunga durata da valutare caso per caso;

4 - regime di rapporto di lavoro a tempo pieno nel triennio precedente la data di presentazione della istanza.

Per il personale strutturato presso l'Azienda Policlinico Umberto I e presso l'Ospedale Sant'Andrea, ferma restando la sussistenza di tutte le sopraelencate condizioni, occorrerà altresì acquisire formale parere favorevole dei rispettivi Direttori Generali con loro impegno esplicito al rimborso del trattamento fondamentale.

Effettuata la necessaria istruttoria tesa alla verifica della sussistenza di tutte le richiamate condizioni, l'esito formerà in ogni caso oggetto di specifico motivato provvedimento del Direttore Amministrativo.

In mancanza anche di uno solo dei requisiti/titoli sopra individuati la domanda sarà, pertanto, respinta e il dipendente cesserà dal servizio al compimento del limite di età (dal 1° giorno del mese successivo al compimento del 65° anno di età) fermo restando che, qualora maturi il diritto alla pensione di vecchiaia ovvero l'accesso al pensionamento (cosiddette finestre) successivamente al compimento del limite di età, sarà comunque disposto il trattenimento in servizio sino alla data di maturazione del diritto a pensione ovvero di accesso al trattamento pensionistico.

Con riferimento al secondo argomento oggetto della presente circolare, si ricorda, che il comma 11 del richiamato articolo 72 come sostituito all'art. 17 comma 35 novies della Legge 102/2009 dispone che : *“per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici.”*

Al riguardo l'Amministrazione comunica che intende continuare ad avvalersi della facoltà di recesso dal rapporto di lavoro dei dipendenti che abbiano maturato l'anzianità massima contributiva di 40 anni, dandone comunicazione ai diretti interessati con un preavviso di *almeno* sei mesi, nel rispetto dei termini di decorrenza dei trattamenti pensionistici.

Analogamente *“a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni”*

l'Amministrazione darà corso alla risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti che matureranno entro il 31/12/2011 la predetta anzianità massima contributiva.

L'Amministrazione, tuttavia, a salvaguardia delle proprie esigenze organizzative e funzionali e nel rispetto di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella citata seduta del 11/5/2010, si riserva di esaminare la posizione dei destinatari - con riguardo al solo personale dipendente “non strutturato” – in conformità ai criteri previsti per l'istituto del trattenimento in servizio e nel solo caso di contemporanea sussistenza dei suddetti criteri - i cui riferimenti temporali decorreranno dalla data di avvio del procedimento volto alla verifica della sussistenza dei requisiti prescritti - si determinerà il mantenimento in servizio degli interessati.

Da ultimo relativamente all'istituto di nuova introduzione dell' “esonero dal servizio” (di cui al comma 1 e successivi del citato art. 72) si informa il personale tutto che in considerazione del sempre più ridotto organico di personale tecnico-amministrativo in forza nell'Università, non si ritiene di prevedere, di norma, l'accoglimento delle eventuali richieste di collocamento in posizione di esonero, pervenute o che perverranno.

Tuttavia questa Amministrazione si riserva la facoltà di valutare favorevolmente singoli casi eccezionali, ove ricorrano gravi e motivate esigenze personali e/o familiari, debitamente comprovate.

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento le SS.LL. potranno rivolgersi alle seguenti strutture della Ripartizione II Personale:

personale non strutturato: Settore III Servizio Personale –

tel. 06/49912093 fax 06/49912840 e.mail: servizio.personale@uniroma1.it

personale strutturato(solo quello funzionalmente assegnato a prestare servizio presso l’Azienda Policlinico Umberto I e Ospedale Sant’Andrea): Settore III Servizio Personale Strutturato –

tel. 06/49977616 - 0649910751 fax 06/49977612 e.mail: serviziopersonalestrutturato@uniroma1.it

Cordiali saluti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO